

Art. 36. Vigilanza e controllo.

1. Il comune competente svolge funzioni di vigilanza e controllo concernenti il mantenimento dei requisiti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia in possesso dell'autorizzazione.

Art. 37. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Il comune territorialmente competente, in caso di accertate violazioni che comportino pregiudizio agli utenti, può disporre la sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione.

2. Il comune territorialmente competente dispone, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione qualora accerti il venir meno dei requisiti essenziali, strutturali, funzionali e assistenziali di cui al presente regolamento e qualora il gestore non ottemperi alle prescrizioni nel termine assegnato dal comune.